

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – SEDE DI ROMA - N. RG 13844/2022
UDIENZA PUBBLICA 28 NOVEMBRE 2025**

**MOTIVI AGGIUNTI
CON ISTANZA DI RIUNIONE DI GIUDIZI
E DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

per

INTRAUMA S.P.A. (C.F. e P. IVA 0927055016), con sede legale IN Via A. Meucci, 5 – 10090 Bruino (TO), in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, Riccardo Del Medico, rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto dall'avvocato Maria Francesca Monterossi (C.F. MNTMFR83L61D086Q) e dall'Avv. Antonia Romano (C.F. RMNNTN82C49F839X), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della prima in Roma, alla Via Emilio de' Cavalieri 11 (le comunicazioni devono essere fatte agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati mariafrancesca.monterossi@pec.it e antoniaromano@avvocatinapoli.legalmail.it o al numero di fax 06.62284911);

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589), con sede in Roma - Lungotevere Ripa n. 1, in persona del Ministro p.t. in qualità di legale rappresentante;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (c.f. 80415740580), con sede in Roma - Via Venti Settembre n. 97, in persona del Ministro p.t. in qualità di legale rappresentante;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI (c.f. 80188230587), con sede in Roma - Piazza Colonna n. 370, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., in qualità di legale rappresentante;

REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), con sede in Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96 – cap 06121, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE LIGURIA (C.F. 00849050109), con sede in Genova (GE), Via Fieschi n. 15 – cap 16121, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279), con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi, Sestiere Dorsoduro 3901 – cap 30123, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F. 80014930327), con sede in Trieste – Piazza dell'Unità d'Italia n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE TOSCANA (C.F. 01386030488), con sede in Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10 – cap 50122, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016), con sede in Torino (TO), Piazza Castello n. 165, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420), con sede in Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE SICILIA (c.f. 80012000826), con sede in Palermo (PA), Piazza Indipendenza n. 21 – cap 90129, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE EMILIA – ROMAGNA (c.f. 80062590379), con sede in Bologna – Viale Aldo Moro n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE PUGLIA (c.f. 80017210727), con sede in Bari (BA), Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (c.f. 80002870923), con sede in Cagliari - Viale Trento n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE LOMBARDIA (c.f. 80050050154), con sede in Milano - Piazza Città di Lombardia 1, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581), con sede in Roma – Via Cristoforo Colombo n. 212, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE MOLISE (c.f. 00169440708), con sede in Campobasso – Via Genova n. 11, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE ABRUZZO (c.f. 80003170661), con sede in L'Aquila – Via Leonardo Da Vinci n. 6, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE BASILICATA (c.f. 80002950766), con sede in Potenza – Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE CALABRIA (c.f. 02205340793), con sede in Catanzaro – Cittadella Regionale Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE CAMPANIA (c.f. 80011990639), con sede in Napoli – Via Santa Lucia n. 81, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE/SUDTIROL (c.f. 80003690221), con sede in Trento – Via Gazzoletti n. 2, in persona del legale rappresentante p.t.;

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (c.f. 80002270074), con sede in Aosta – Piazza Albert Deffeyes n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.;

per l'annullamento, in parte qua:

- LEGGE N. 118/2025 con cui è stato convertito il DECRETO LEGGE N. 95/2025;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorchè non conosciuto e/o conoscibile, tra i quali i provvedimenti regionali di rideterminazione della quota pay back richiesta nonché le comunicazioni ad oggi ricevute, i relativi allegati e gli avvisi informativi e, in particolare:
 - l'avviso del Dipartimento Salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento riportante le modalità per l'effettuazione del pagamento in misura ridotta del 25% entro il giorno 8 settembre 2025, come previsto dal D.L. 95 del 30/06/2025 l'elenco delle quote da pagare per ciascun fornitore, la lettera di comunicazione e l'allegato;
 - l'Elenco quota di ripiano per Fornitore - Pay Back Dispositivi Medici ANNI 2015 - 2018- ex Determinazione del Dipartimento Promozione della Salute e del benessere animale della Regione Puglia n. 1 dell' 08/02/2023 alla luce del D.L. n. 95 del 30/06/2025;
 - il documento della Regione Basilicata che indica l'importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata, pubblicato sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.basilicata.it/wp-content/uploads/2025/08/Elenco-Aziende-Fornitrici-DM-DL95-2025.pdf> e relativi allegati;
 - il documento della Regione Emilia-Romagna che indica l'importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata, pubblicato sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.emilia-romagna.it/amministrazione/avvisi/ripianto-tetto-dispositivi-medici-anni-2015-2016-2017-2018> e relativi allegati;

- il documento della Regione Friuli Venezia Giulia che indica l'importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata pubblicato sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/salute-sociale/sistema-sociale-sanitario/FOGLIA101/> e relativi allegati;
- il documento della Regione Marche che indica l'importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata pubblicato sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Salute/Ripiano-Dispositivi-Medici-2015-18#Payback-dispositivi-medici> e relativi allegati;
- la Determinazione del Direttore generale della Sanità della Regione Sardegna n. 909 del 18.08.2025 che quantifica gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 "Applicazione dell'art. 7 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 – "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" pubblicata sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/tutti-gli-atti/102614> e relativi allegati;
- il documento della Regione Toscana che indica l'importo ridotto dovuto (25%) da ciascun fornitore, ai sensi della norma sopra riportata pubblicato sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.toscana.it/-/payback-sui-dispositivi-medici-2015-2018-ridotto-al-25-per-cento;>
- l'avviso della Provincia autonoma di Bolzano che l'importo ridotto dovuto (25%) può essere calcolato previo invio richiesta per email da parte del fornitore (<https://salute.provincia.bz.it/payback-tribunale-amministrativo-regionale-lazio>);
- il decreto n. 119 del 12 agosto 2025 del Direttore generale Area Sanità e Sociale della Regione Veneto recante "Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d'atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l'ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché dei relativi importi IVA detraibili ai sensi della normativa vigente" e relativo allegato pubblicati sul sito internet dell'amministrazione al link <https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=14256495>;
- la Determinazione Direttoriale n. N. 8812 del 22/08/2025 del Direttore regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, avente ad oggetto "Articolo 7 del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118. Presa d'atto del prospetto riepilogativo consolidato a livello regionale contenente, per ciascun fornitore, l'ammontare degli oneri dovuti a titolo di ripiano del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018" E relativi allegati pubblicati sul sito dell'amministrazione al link <https://www.regione.umbria.it/salute/payback-dispositivi-medici-2015-2018>.

PREMESSO IN FATTO CHE

Come noto pendono di fronte a questo TAR diversi ricorsi in materia di pay back.

La società Intrauma è una delle aziende che sin dal principio ha contestato tale strumento attraverso la proposizione dei seguenti ricorsi:

- NRG 14145/23
- NRG 14141/23 Regione Umbria
- NRG 13750/23 Regione Liguria
- NRG 13744/23 Regione Veneto
- NRG 2749/23 Regione Aut. Friuli Venezia Giulia
- NRG 2742/23
- NRG 2740/23 Regione Toscana
- NRG 2739/23 Regione Piemonte
- NRG 2693/23 Regione Marche
- NRG 2691/23 Regione Sicilia
- NRG 2689/23 Regione Emilia - Romagna
- NRG 2688/23 Regione Puglia
- NRG 1921/23 Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto
- NRG 1556/23 Regione Sardegna
- NRG 554/23 Regione Lombardia

Il 9 agosto u.s. è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 118/2025, con cui è stato convertito il decreto-legge n. 95/2025 e, per l'effetto, la norma è entrata in vigore lo scorso 10 agosto.

Tale legge prevede, in particolare:

- una riduzione al 25% dell'importo dovuto a titolo di payback, per le annualità dal 2015 al 2018, così come determinato in forza degli originari provvedimenti regionali;
- che i fornitori di dispositivi medici, che intendano beneficiare della suddetta riduzione, dovranno provvedere al pagamento entro i 30 giorni successivi dalla entrata in vigore della Legge (10 agosto) e, quindi, entro il 9 settembre 2025, per estinguere l'obbligazione.

Pertanto, ciascuna azienda fornitrice, se l'attività non sarà eseguita dalla Regione (solo alcune hanno proceduto in tal senso e solo alcune lo hanno fatto con provvedimenti comunicati alle singole imprese), dovrà autonomamente provvedere a ricalcolare l'importo dovuto applicando la riduzione al 25% prevista dalla legge di nuova introduzione ed eseguire il relativo pagamento entro il suddetto termine del 9 settembre 2025, decorso il quale le Regioni e le province autonome provvederanno ad accertare l'integrale versamento dell'importo pari alla quota ridotta e, per l'effetto, avrà luogo l'estinzione del relativo contenzioso pendente.

Sul punto ci risulta che alcune regioni hanno provveduto a pubblicare sui propri siti istituzionali informazioni circa le modalità ed i termini di pagamento, nonché a ricalcolare l'importo dovuto da ciascuna azienda sulla base della riduzione prevista dalla suddetta legge. Altre no. Vengono qui impugnati solo gli avvisi e i provvedimenti disponibili sui siti o di cui si è ricevuta comunicazione.

La legge prevede inoltre che:

- fino al completamento dell'attività di accertamento da parte delle Regioni e delle Province autonome e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, sono sospesi i termini di prescrizione e sono precluse le azioni esecutive per il recupero del credito, ivi compresa la compensazione;
- le aziende possano richiedere finanziamenti assistiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al fine di garantire la liquidità occorrente per il pagamento;
- le aziende che abbiano già corrisposto la quota di payback nella misura del 48% prevista dall'art. 8 D.L. 34/2023, potranno detrarre la parte eccedente il 25% da quanto sarà eventualmente dovuto a titolo di payback per gli anni successivi al 2018.

Da quanto sopra si evince che l'estinzione dell'obbligazione è conseguenza dell'integrale versamento delle somme dovute con l'applicazione della suddetta riduzione mentre il mancato o parziale pagamento dell'importo ridotto consente all'ente creditore di avvalersi della compensazione nonché di agire per il recupero di quanto dovuto (al termine dell'attività di accertamento prevista dalla norma richiamata).

3. Ritenendo gli atti impugnati siano illegittimi sulla scorta del seguente motivo in

DIRITTO

Come anticipato nella premessa in fatto l'estinzione dell'obbligazione, secondo la normativa e i provvedimenti impugnati, è conseguenza dell'integrale versamento delle somme dovute con l'applicazione della riduzione del 25%.

Il mancato pagamento dell'importo ridotto invece consente alle Regioni di avvalersi della compensazione nonché di agire per il recupero di quanto dovuto a partire da gennaio 2026.

L'impalcatura lascia impregiudicato il diritto di ciascuna impresa di coltivare i contenziosi pendenti assumendo la decisione di non eseguire il suddetto pagamento nel termine stabilito, fermo restando che l'ente creditore potrà, al termine dell'accertamento circa i pagamenti effettuati, agire in via esecutiva per il recupero degli importi dovuti anche mediante il ricorso all'istituto della compensazione.

Il punto che si contesta sta qui.

Da quanto si legge solo il pagamento entro il 9 settembre p.v. consente alle imprese fornitrici di 'avvalersi' della riduzione al 25% della quota dovuta.

Ciò significa che le Regioni alle imprese che vanno avanti con i ricorsi potranno eventualmente richiedere l'importo nella misura del 48% prevista dall'art. 8 D.L. 34/2023 (anche eventualmente effettuando le compensazioni).

Ebbene, tale previsione non è conforme a una lettura costituzionalmente orientata della normativa che invece dovrebbe imporre alle Regioni di richiedere, in ogni caso, il solo 25%.

Come noto, con le due pronunce riguardanti i dispositivi medici (sentt. n. 139 e n. 140) la Corte costituzionale si è pronunciata di recente sul tema della legittimità costituzionale del meccanismo del c.d. pay back.

Per quello che qui ci occupa, la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della "concreta modulazione del fondo" (prevista al comma 3 dell'art. 8 del d. l. n. 34 del 2023), con riferimento agli articoli 119 e 3 Cost., in quanto il legislatore ha subordinato il versamento della quota, nella misura limitata al 48 % dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali, alle sole imprese che non hanno attivato o che hanno rinunciato al contenzioso eventualmente attivato.

Si legge nella sentenza che il legislatore statale avrebbe così scelto di alleviare gli oneri solo delle “imprese che imboccano la strada delle definizione bonaria” facendosi carico tramite una “disciplina di agevolazione” della quota che i fornitori di dispositivi medici non avrebbero più dovuto versare.

Nel ritenere necessario riconoscere a tutte le imprese la riduzione dell'importo dovuto, a prescindere dalla scelta di abbandonare il contenzioso, la Corte dichiara fondata la questione di legittimità dell'art. 8, c. 3, d. l. 30 marzo 2023, n. 34, “nella parte in cui non estende a tutte le aziende fornitrici di dispositivi medici la riduzione del 48% della quota determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 ”.

Ebbene la stessa questione si pone nel caso di specie.

Una lettura costituzionalmente orientata dovrebbe portare alle stesse conseguenze.

Nondimeno, sul punto, non solo c'è incertezza, ma sembra che l'interpretazione che prevalga porti proprio a conclusioni opposte.

Tale situazione è gravemente illegittima per cui, la ricorrente insiste per l'annullamento della norma nella parte in cui non estende a tutte le imprese, incluse quelle che intendono continuare ad esercitare il proprio diritto di difesa per evidente violazione di principi costituzionalmente garantiti.

1. ISTANZA DI RIUNIONE DEI GIUDIZI PROPOSTI IN MATERI ADI PAY BACK DA INTRAUMA SPA.

Nell'interesse di INTRAUMA SpA, in relazione ai ricorsi:

- **n. R.G. 14145/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Sanitaria dell'Alto Adige;

- **n. R.G. 14141/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Umbria, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni;

- **n. R.G. 13750/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Liguria, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di ASL 1 Imperiese, ASL 2 Savonese, ASL 3 Genovese, ASL 4 Chiavarese, ASL 5 Spezzino, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Istituto Giannina Gaslini, Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova, Ospedale Evangelico Internazionale;

- **n. R.G. 13744/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Veneto, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di

Azienda ULSS 1 Dolomiti, Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, Azienda ULSS 5 Polesana, Azienda ULSS 6 Euganea, Azienda ULSS 7 Pedemontana, Azienda ULSS 8 Berica, Azienda ULSS 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, Istituto Oncologico Veneto – IOV, Azienda Zero;

- **n. R.G. 2749/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Isontina in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI), Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita per l'Area Bassa Friulana in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO), Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, IRCCS Materno Infantile "Burlo Garofolo" di Trieste, ARCS - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute;

- **n. R.G. 2742/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Provincia Autonoma di Trento, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

- **n. R.G. 2740/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Toscana, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda USL Toscana Centro, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Azienda USL Toscana Sud Est, Azienda ospedaliero universitaria Pisana, Azienda ospedaliero universitaria Senese, Azienda ospedaliero universitaria Careggi, Azienda ospedaliero universitaria Meyer di Firenze, ESTAR – Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale;

- **n. R.G. 2739/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Piemonte, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara, Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, Azienda Sanitaria Locale di Asti, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino", Azienda Sanitaria Locale CN1, Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra, Azienda Sanitaria Locale di Novara, Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo,

Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea, Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale VCO - Verbano Cusio Ossola;

- **n. R.G. 2693/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Marche, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di ASUR – Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche, Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche – Ospedali Riuniti Torrette di Ancona, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, INRCA Ancona – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani;

- **n. R.G. 2691/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Sicilia, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- **n. R.G. 2689/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Emilia - Romagna, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Unità Sanitaria Locale Piacenza, Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova di Reggio Emilia IRCCS, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna IRCCS, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara “Arcispedale Sant’Anna”, IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;

- **n. R.G. 2688/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Puglia, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Sanitaria Locale di Bari, Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani, Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale di Foggia, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Azienda Sanitaria Locale di Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Università degli Studi di Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, IRCCS “Saverio De Bellis”, Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” IRCCS;

- **n. R.G. 1921/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana,

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto;

- **n. R.G. 1556/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Autonoma della Sardegna, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Azienda Regionale della Salute Sardegna, Arnas G. Brotzu, Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Azienda ospedaliero-universitaria Di Sassari;

- **n. R.G. 554/23** proposto da INTRAUMA S.P.A. contro Regione Lombardia, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pres.za del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nei confronti di Asst Santi Paolo e Carlo, Asst Gaetano Pini Cto, Asst Rhodense, Asst Nord Milano, Asst di Lodi, Asst Sette Laghi, Asst della Valle Olona, Asst della Valcamonica, Asst di Vimercate, Asst Papa Giovanni XXIII, Asst degli Spedali Civili Brescia, Asst della Franciacorta, Asst di Mantova, Asst di Crema, Asst di Pavia, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, Irccs Policlinico;

si rappresenta che i ricorsi pendono innanzi al medesimo Giudice e sussistono ragioni di connessione oggettiva/soggettiva, essendo tutti intesi a contestare il meccanismo dei pay back, con conseguente necessità di trattazione congiunta per assicurare uniformità delle decisioni e economia processuale.

Si chiede pertanto che Codesto Ecc.mo Tribunale disponga la riunione dei ricorsi suddetti.

2. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C.

Nell'interesse di INTRAUMA SpA, considerato che la notificazione tradizionale agli interessati del presente atto risulta particolarmente difficoltosa o impossibile, tra l'altro per il numero dei soggetti coinvolti, si chiede l'Ill.mo Presidente voglia autorizzare la notificazione per pubblici proclami dell'atto, disponendo la pubblicazione degli estratti negli albi giudiziari e nei luoghi pubblici indicati dalla normativa.

P.Q.M.

Per tutte le esposte considerazioni, si chiede che codesto Ecc.mo TAR, previo accoglimento delle istanze proposte, voglia accogliere il presente ricorso e quindi annullare, nella parte impugnata, i provvedimenti impugnati, con riserva di presentare, all'occorrenza, istanze cautelari.

Con vittoria di spese e onorari.

Ai fini della normativa in materia di spese di giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia, è indeterminabile. Il contributo è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Roma, 29 settembre 2025

Avv. Maria Francesca Monterossi

Avv. Antonia Romano